



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 188 dell'11 febbraio 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

GRASSELLI, CERA, BERNI, NICOLAI, BERTUCCI e SAMBUCCI

ELENCO REGIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE

“Elenco Regionale dei Responsabili Unici del Progetto”

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

GRASELLI

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 11/02/2025 12:17:24

Firmato digitalmente da:
Flavio Cera
Data: 11/02/2025 12:20:09

Firmato digitalmente da:
Eleonora Berni
Data: 11/02/2025 12:42:26

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 11/02/2025 13:07:15

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 11/02/2025 13:21:31

Firmato digitalmente da:
Vittorio Sambucci
Data: 11/02/2025 13:30:24



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge introduce norme in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al ruolo dei responsabili unici del progetto disciplinati dal Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal Decreto Legislativo n. 209/2024. La figura del RUP è stata istituita con la Legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 e, nel tempo, ha assunto sempre maggiore centralità diventando responsabile del progetto e non più solo del procedimento. Recentemente la normativa nazionale ha ammesso la possibilità di ricorrere alla nomina del personale di altre pubbliche amministrazioni senza tuttavia definire i criteri per la scelta. Inoltre, il Parlamento, con i pareri del 17 dicembre 2024 sullo schema di decreto correttivo del codice dei contratti, ha invitato il Governo ad introdurre un sistema di certificazione dei RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto).

La presente proposta si pone l'obiettivo di sperimentare, a livello regionale, l'istituzione di un elenco volontario per la designazione dei RUP appartenenti a pubbliche amministrazioni. Tale elenco dovrà garantire il rispetto dei requisiti dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici nonché definire criteri specifici per la scelta dei responsabili unici del progetto con l'obiettivo di una maggiore professionalizzazione applicando la matrice delle competenze prevista dal progetto UE ProcurComp del 2020.

Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto le procedure amministrative previste rientrano nell'attività ordinaria della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici.

La proposta si compone di sette articoli, così suddivisi:

Art. 1. Finalità, dove vengono definite le finalità della presente legge.

Art. 2. Definizioni, definisce i diversi soggetti coinvolti nella gestione dell'Elenco dei RUP.

Art. 3. Elenco regionale, individua la direzione competente alla gestione e le modalità di tenuta dell'elenco.

Art. 4. Comunicazioni dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale, stabilisce le comunicazioni che i soggetti iscritti sono tenuti a fornire al Responsabile dell'Elenco regionale.

Art. 5. Deliberazione della Giunta regionale, indica i contenuti della Deliberazione di Giunta contenenti le modalità di iscrizione e gestione dell'Elenco regionale.

Art. 6. Clausola di non onerosità, che non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

Art. 7. Entrata in vigore in cui si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e, in particolare, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche, istituisce l'Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 36/2023.
2. Fermo restando le disposizioni relative alle modalità di individuazione del RUP di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, l'Elenco regionale del comma 1 è finalizzato ad agevolare la possibilità per gli organismi, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione di nominare, nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di propria competenza, il RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 36/2023, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui al citato Allegato I.2. al d.lgs. 36/2023.
3. All'Elenco regionale di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti locali.



Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *Codice*, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche;
 - b) *RUP*, il Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del Codice in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al Codice;
 - c) *Elenco regionale*, l'Elenco regionale di cui all'articolo 1, comma 1;
 - d) *Responsabile dell'Elenco regionale*, il Direttore della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici;
 - e) *istante*, il dipendente di una amministrazione pubblica che chiede l'iscrizione nell'Elenco regionale;
 - f) *richiedente*, la stazione appaltante che, in caso di carenza nel proprio organico, richiede la nomina di RUP di un dipendente appartenente ad un'altra amministrazione pubblica.



Art. 3

(Elenco regionale)

1. L'Elenco regionale è istituito presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica.
2. Possono iscriversi nell'Elenco regionale i dipendenti di una amministrazione pubblica in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.2 al Codice.
3. L'Elenco regionale è suddiviso in sezioni per consentire al richiedente di poter individuare il RUP sulla base di criteri oggettivi, definiti nella deliberazione di cui all'articolo 5, che facciano riferimento al valore e alla procedura di affidamento nonché all'esperienza e alle competenze degli iscritti anche tenendo conto della matrice delle competenze prevista dal progetto UE ProcurComp del 2020.
4. Al fine di favorire la rotazione degli incarichi, ogni iscritto non può essere nominato RUP per un numero superiore a cinque affidamenti nel corso di un anno solare.
5. L'Elenco regionale e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.



Art. 4

(Comunicazioni dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale)

1. I soggetti iscritti nell'Elenco regionale sono tenuti a comunicare al Responsabile dell'Elenco regionale:
 - a) le nomine ricevute successivamente all'iscrizione, al fine di consentire il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati, anche con riferimento alla permanenza in una delle sezioni;
 - b) la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica di appartenenza;
 - c) il trasferimento ad altra amministrazione pubblica;
 - d) la retribuzione percepita nell'ambito del progetto;
 - e) le ulteriori informazioni previste dalla deliberazione di cui all'articolo 5.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, corredate dalla documentazione indicata dalla medesima deliberazione.



Art. 5

(Deliberazione della Giunta regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
 - a) le modalità di iscrizione in modalità digitale nell'Elenco regionale e quelle di tenuta dello stesso;
 - b) i criteri e le modalità di cancellazione dall'Elenco regionale nonché le modalità per il relativo aggiornamento;
 - c) le modalità secondo le quali il richiedente può avvalersi dell'Elenco regionale;
 - d) i criteri per la suddivisione dell'Elenco regionale in sezioni;
 - e) le informazioni richieste dal soggetto iscritto nell'Elenco regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
 - f) le modalità per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, e la documentazione da allegare;
 - g) le informazioni che il richiedente è tenuto a comunicare al Responsabile dell'Elenco regionale nel caso nomini il RUP tra i soggetti iscritti nell'Elenco stesso.



Art. 6

(Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto la gestione.



Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.